

N. Prot. 43/2025. V

Prov. n. 1/2025
Prot. S/Int. 1/2025



TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

Perugia, 8.1.2025

Oggetto: *disposizioni operative in materia di processo penale telematico a seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, del D.M. 27 dicembre 2024 n. 206.*

Il Presidente f.f.

Visto l'art. 87, comma 6 *bis*, D. Lgs. n. 150/2022;

Visto il Regolamento adottato con D.M. 29.12.2023 n. 217 in materia di processo penale telematico, in vigore dal 14.01.2024;

Visto il D.M. 27 dicembre 2024 n. 206 recante modifiche al D.M. 217/2023;

Letta la circolare Ministeriale (prot. DOG 31.12.2024 49698.U) con la quale la DGSIA ha fornito le prime indicazioni operative sulla disciplina transitoria contenuta nel DM n.206/2024;

Premesso che il D.M. giustizia 27 dicembre 2024, n. 206 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024, con il novellato art. 3 del D.M. n. 217/2023, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di tutti gli atti, documenti, richieste e memorie da parte sia dei soggetti abilitati interni (magistrati e personale amministrativo operante nell'Ufficio) che dei soggetti abilitati esterni (difensori) con **modalità esclusivamente telematiche** presso l'Ufficio GIP/GUP ed il Tribunale settore dibattimento penale, con la previsione di alcune eccezioni e differenti termini di efficacia al 31 marzo e 31 dicembre 2025;

Sentito il MAGRIF penale (attualmente anche RID f.f.), il Presidente della Sezione Penale e il Dirigente amministrativo;

Sentiti i magistrati del settore dibattimentale penale e dell'ufficio GIP/GUP;

Ritenuta la necessità di operare una sintetica ricognizione delle fasi processuali per le quali è prevista l'immediata entrata in vigore del deposito con modalità esclusivamente telematiche e quelle per le quali, viceversa, l'entrata in vigore è differita al 31 marzo, ovvero al 31 dicembre 2025;

Rilevato che la suddetta disposizione ha previsto scansioni temporali differenziate rispetto all'Ufficio GIP/GUP e al Tribunale, settore dibattimento penale, nonché rispetto ai soggetti abilitati; Considerato che dalla lettura delle nuove disposizioni emerge quanto segue:

1. UFFICIO GIP/GUP

- Immediata entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2025 dell'obbligo di deposito con modalità esclusivamente telematiche di tutti gli atti da parte **dei soggetti abilitati esterni (difensori)**;
- Immediata entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2025 dell'obbligo di deposito con modalità esclusivamente telematiche da parte dei **soggetti abilitati interni (magistrati e personale operante nell'Ufficio)** di atti, documenti, richieste e memorie solo nelle seguenti fasi procedurali:
 - tutti gli atti in materia di archiviazione;
 - tutti gli atti in materia di riapertura delle indagini;
 - tutti gli atti relativi alla fase dell'udienza preliminare;
 - tutti gli atti relativi al rito di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui al libro VI titolo II;
 - tutti gli atti relativi al rito per decreto di condanna di cui al Libro VI, Titolo V;
 - tutti gli atti relativi al rito della sospensione del procedimento con messa alla prova di cui al Libro VI, Titolo V-bis
- **Differimento al 31 marzo 2025** dell'obbligo - per tutti i **soggetti abilitati sia interni (magistrati e personale amministrativo operante nell'Ufficio) che esterni (difensori)** - di deposito con modalità esclusivamente telematiche di atti, documenti, richieste e memorie **nel rito abbreviato e nel rito immediato**, con possibilità pertanto di utilizzare sino a quella data il cd doppio binario e depositare gli atti anche con modalità non telematiche;
- **Differimento al 31 dicembre 2025** dell'obbligo - per tutti i **soggetti abilitati sia interni (magistrati e personale amministrativo operante nell'Ufficio) che esterni (difensori)** - di deposito con modalità esclusivamente telematiche di atti, documenti, richieste e memorie nei **procedimenti relativi alle misure cautelari personali e reali**, con possibilità pertanto di avvalersi sino a quella data del cd. doppio binario e depositare gli atti anche con modalità non telematiche;

2. DIBATTIMENTO

- Immediata entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2025 dell'obbligo - per tutti i **soggetti abilitati sia interni (magistrati e personale amministrativo operante nell'Ufficio) che esterni, - difensori** - di deposito con modalità esclusivamente telematiche di tutti gli atti, documenti, richieste e memorie, **con le seguenti eccezioni**:
- **Differimento al 31 marzo 2025** dell'obbligo - per tutti i **soggetti abilitati sia interni (magistrati e personale amministrativo operante nell'Ufficio) che esterni - difensori** - di deposito con modalità esclusivamente telematiche di atti, documenti, richieste e memorie **nel rito direttissimo**, con possibilità pertanto di avvalersi sino a quella data del cd. doppio binario e depositare gli atti anche con modalità non telematiche;
- **Differimento al 31 dicembre 2025** dell'obbligo - per tutti i **soggetti abilitati sia interni (magistrati e personale amministrativo operante nell'Ufficio) che esterni - difensori** - di deposito con modalità esclusivamente telematiche di atti, documenti, richieste e memorie nei **procedimenti relativi alle misure cautelari personali e reali nonché alle relative impugnazioni e a quelle**

in materia di sequestro probatorio, con possibilità pertanto di utilizzare sino a quella data il cd doppio binario e depositare gli atti anche con modalità non telematiche.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 1 DM 206/2024, rimane consentito ai difensori il **deposito mediante posta elettronica certificata** come disciplinato dall'articolo 87 -bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 **per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche.**

3. UFFICIO GIUDICE DI PACE

- **Differimento al 1° gennaio 2027** dell'obbligo di deposito telematico di tutti gli atti da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni;

Ciò premesso e rilevato che:

- l'applicativo APP fornito dal Ministero della Giustizia, a mezzo del quale dovrà essere effettuato il deposito, nel recente passato ha in più occasioni manifestato carenze tecniche tali da impedirne il regolare funzionamento e sussistono ancora numerose problematiche che ne impediscono il celere e positivo utilizzo, come evidenziate nel Parere fornito dalla VII Commissione del CSM in sede di approvazione sul D.M. 206/2024 e dalla Relazione della Commissione S.T.O.;
- sono tuttora in corso interventi di implementazione e perfezionamento dell'applicativo APP da parte degli organi competenti;
- sussistono anche problematiche di *natura organizzativa* in quanto, sebbene siano state fornite dal Ministero le prime indicazioni operative in ordine alla disciplina transitoria al nuovo regime, non è stato possibile predisporre un periodo di sperimentazione adeguato suscettibile di verificare la piena correttezza ed affidabilità dei flussi informatici derivanti dalla digitalizzazione oggi cristallizzata nel D.M. del 27 dicembre 2024 n. 206;
- risultano carenti anche le indicazioni volte ad orientare, in concreto, la gestione dell'attività giurisdizionale e amministrativa penale, nella attuale delicatissima fase di conversione e passaggio dalla forma cartacea a quella telematica;
- proprio in ragione dei recentissimi interventi modificativi con nota DGSIA pervenuta in data 3 gennaio 2025, sono stati organizzati webinar formativi a livello nazionale fissati nei giorni 16 e 17 gennaio p.v.;
- è tuttora in corso l'attività di formazione del personale, pur essendo stata sostanzialmente completata la profilazione di ciascun funzionario e cancelliere;
- le novità normative sopra esposte incidono in modo rilevante sull'organizzazione del lavoro giudiziario nel settore penale, con il rischio che eventuali disfunzioni dell'applicativo possano riverberarsi negativamente sul diritto dell'imputato alla ragionevole durata del processo e, più in generale, sui diritti e interessi primari delle parti processuali e della collettività, oltre che sul perseguimento, in concreto, degli obiettivi efficientamento prescritti dal PNRR;

Richiamato il quadro normativo di riferimento e, in particolare, l'art. 111 bis c.p.p. che prevede al primo comma *“salvo quanto previsto dall'articolo 175 bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,*

concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici” e al terzo comma che “la disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica”;

Rilevato, altresì, che il successivo articolo 111 ter c.p.p. prevede ai commi 3 e 4 che:

“gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico”

“Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale”;

Visto l'art. 175bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, prevedendo in tali casi la redazione degli atti in forma di documento analogico e il loro deposito con modalità non telematiche;

Ritenuta la necessità, anche al fine di evitare iniziative diverse e non coordinate all'interno dell'Ufficio potenzialmente pregiudizievoli per la validità degli atti e degli adempimenti processuali, di fornire alcune indicazioni organizzative fissando quale termine della loro efficacia il 31 marzo 2025 (in conformità al primo termine di differimento previsto dall'articolo 3 D.M. 206/2024 contenente “termini di transizione al nuovo regime”);

Ritenuto pertanto che:

- in ordine ai procedimenti per i quali è avvenuta la lettura del dispositivo di sentenza prima del 31.12.2024, il provvedimento definitivo potrà essere depositato sia con modalità telematica che con modalità non telematica, in quest'ultimo caso con tempestiva conversione in documento informatico e inserimento nel fascicolo informatico;
- negli altri casi, fino al 31 marzo 2025, laddove si dovessero verificare interruzioni nel sistema operativo, carenze o problemi tecnici di APP, ovvero carenze o problemi tecnici interessanti le dotazioni informatiche, ostativi al regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, e in particolare di quella di udienza, appare comunque necessario scongiurare ritardi e/o rallentamenti dell'attività stessa;
- in tale prospettiva, si ritiene necessario autorizzare parimenti il deposito dei provvedimenti con modalità alternativa telematica o non telematica per tutti gli atti per i quali il D.M. giustizia 27 dicembre 2024 n. 206 ha previsto l'obbligo del deposito telematico, dando espressamente atto, con apposita attestazione motivata (ovvero nel corpo del verbale di udienza), ai sensi degli artt. 175 bis e 111 bis co 3 c.p.p., delle problematiche tecniche o processuali che giustificano, in concreto, una deroga all'applicazione del DM n.206/2024;
- in tali casi i Magistrati e il Personale di Cancelleria sono autorizzati a procedere alla redazione dell'atto e del verbale in forma di documento analogico e al suo deposito con modalità non telematica, fatta salva la tempestiva conversione del documento in copia informatica, con la

scansione dell'atto o del verbale per il successivo deposito telematico e inserimento nel fascicolo informatico.

Visti gli artt. 111-*bis* e 175-*bis* c.p.p.;

DISPONE

- che i Magistrati ed il Personale di Cancelleria operino sin da subito, laddove prescritto, con il deposito degli atti in via telematica;
- che in ordine ai procedimenti per i quali è avvenuta la lettura del dispositivo prima del 31.12.2024, la sentenza possa essere depositata anche in forma analogica e con modalità non telematica, con tempestiva conversione in documento informatico e inserimento nel fascicolo informatico;
- che, sino alla data del 31 marzo 2025, allorquando – in relazione agli atti per i quali il D.M. giustizia 27 dicembre 2024, n. 206 stabilisce che il deposito avvenga esclusivamente in modalità telematica ai sensi dell'art. 111-*bis* c.p.p. – emergano problemi tecnici dell'applicativo APP, carenze/problematiche tecniche interessanti le dotazioni informatiche o altre problematiche di carattere tecnico/processuale che impediscano o rendano difficoltoso il regolare e celere svolgimento dell'attività di udienza o, comunque, l'efficiente esercizio dell'attività giurisdizionale, i Magistrati dell'Ufficio GIP/GUP e del settore dibattimentale e il Personale di Cancelleria sono autorizzati a ricorrere a modalità non telematiche per il deposito di tali atti, dando espressamente atto delle ragioni giustificative della deroga, nel verbale di udienza o con apposita attestazione contenente l'indicazione della natura delle problematiche riscontrate e richiamante espressamente il presente provvedimento.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Si comunichi, a cura della Segreteria della presidenza, a tutti i Giudici professionali e onorari, al Dirigente Amministrativo e ai Direttori Amministrativi delle Cancellerie penali.

Si trasmetta per doverosa conoscenza, al Presidente della Corte di Appello di Perugia, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Perugia, al Procuratore della Repubblica in sede e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, al Presidente della Camera Penale di Perugia nonché, al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati e al CISIA di Perugia.

Si pubblichi sul sito internet dell'Ufficio.

Il Presidente del Tribunale f.f.

